



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

**DETERMINA**

N° 238 Registro del 11/10/2017 **Registro Generale N° 727 del 11/10/2017**

**Oggetto : INDIZIONE GARA PER POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI D'OPERA DEL COMUNE DI ARNESANO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z882042059**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona**

Premesso che occorre procedere all'affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO dei rischi gravanti sul Comune di Arnesano per anni 1 dalle ore 24:00 del 04/11/2017 alle ore 24:00 del 04/11/2018;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - o l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - o l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire la fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal DLgs 56/2017, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
  - o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni<sup>124</sup> sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
  - o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3

agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: " Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali " e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;

02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;

03 istituzioni educative ed universitarie;

04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: " Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ";

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

TUTTAVIA, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

III in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ energia elettrica,

§ gas,

§ carburanti rete e carburanti extra-rete,

§ combustibili per riscaldamento,

§ telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III; di questo elenco;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;

g) l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

VERIFICATO che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire e che nemmeno sul mercato elettronico (MEPA) risultano disponibili questi servizi;

RITENUTO di procedere con una gara ad evidenza pubblica, avvalendosi del supporto del Broker Assicurativo Adriateca Srl di Lecce — Piazza Mazzini, 64 - 73100 Lecce al quali è stato affidato, con Determinazione propria n. 41 del 18/01/2017, il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 18/01/2017 — 17/01/2018

RITENUTO, pertanto, di dare corso all'affidamento di tale servizio , mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D. Lgs., con riferimento ai contratti sotto soglia di cui all'art. 36 sempre del medesimo D.Lgs. n. 50/2016" per un unico lotto

PRESO ATTO che l'importo lordo annuale della polizza a base di gara, proposto dal Broker, ammonta a complessivi € 15.000,00 annui

ATTESO che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 dispone che ogni contratto sia preceduto da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO che, ai sensi del suddetto art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente il servizio assicurativo di RCT/RCO di cui all'oggetto del presente provvedimento con durata dalle ore 24:00 del 04/11/2017 alle ore 24:00 del 04/11/2018;

- l'oggetto del contratto è la stipula del contratto di assicurazione RCT/RCO in scadenza;

- le clausole essenziali sono quelle elencate nel capitolato tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto;

-la gara sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 , applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D. Lgs. con riferimento ai contratti sotto soglia di cui all'art. 36 sempre del medesimo D. Lgs. 50/2016;

-il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione delle polizze assicurative;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017 - 2019;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa;

INTESO provvedere alla prenotazione di impegno di spesa imputando il relativo importo nel seguente modo:

- Per euro 3.900,00 a valere del capitolo 20 bp 2017
- Per euro 11.100,00 a valere del capitolo 20 bp 2018

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0000040/2017 di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area I "Affari Generali e Servizi alla Persona" dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono richiamate

1. di indire, per tutto quanto esposto in premessa, per l'affidamento dei servizi assicurativi una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 E SS.MM.II, applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs., con riferimento ai contratti sotto soglia di cui all'art.36 sempre del medesimo D.Lgs. n. 50/2016" per l'affidamento della Polizza di RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) del Comune di Arnesano
2. di approvare la documentazione di seguito elencata, elaborata con l'ausilio del Broker Assicurativo Adriateca di Lecce:
  - Allegato 1: Capitolato speciale d'Appalto relativo al lotto RCT/RCO, riportante le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare la futura polizza
  - Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
  - Allegato 3: Dichiarazione su capitolato speciale di polizza
  - Allegato 4: Scheda di offerta economica.
  - Allegato 5a: situazione sinistri Compagnia Ariscom
  - Allegato 5b: situazione sinistri Lloyd's
  - Allegato 5c: situazione sinistri gestiti dall'ente
3. di stabilire che la durata del contratto è pari ad anni 1 (uno) dalle ore 24:00 del 04/11/2017 alle ore 24:00 del 04/11/2018,
4. di porre a base di gara, per l'intera durata del contratto l'importo lordo annuale di € 15.000,00
5. di provvedere alla prenotazione di impegno di spesa imputando il relativo importo nel seguente modo:
  - Per euro 3.900,00 a valere del capitolo 20 bp 2017
  - Per euro 11.100,00 a valere del capitolo 20 bp 2018
6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nonché degli allegati approvati con la stessa sul sito del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

N.	Anno	Cap.	Articolo	T.	F.	S.	I.	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.
1	2017	20						GARA PER POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3900,00	903	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Arnesano, li 11/10/2017**

f.to Mariano BISCONTI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Iacomelli Loidana